

ELEMENTI ESSENZIALI DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE

1. OGGETTO

1. La presente convenzione ha ad oggetto la progettazione, realizzazione e gestione dell'opera (collegamento stradale) in condizioni di equilibrio economico finanziario.
2. Il collegamento stradale, le caratteristiche tecniche delle opere oggetto di concessione nonché le modalità previste di esazione del pedaggio, saranno indicate nell'ambito del progetto.

2. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario assume l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla costruzione, alla manutenzione ed alla gestione dell'opera fino, alla scadenza della concessione.
2. In particolare il Concessionario provvede, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla realizzazione e gestione tecnica dell'opera oggetto di concessione in condizioni di equilibrio economico-finanziario;
 - b) al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture concesse attraverso la manutenzione e la riparazione tempestiva delle stesse;
 - c) al miglioramento del servizio, attraverso la promozione di attività strumentali e ausiliarie alla gestione dell'opera;
 - d) all'organizzazione, al mantenimento ed alla promozione di un servizio di soccorso stradale;
 - e) a presentare, all'esame del Concedente, entro il mese di _____ di ciascun anno, il programma dei lavori di ordinaria manutenzione che intende eseguire nell'anno;
 - f) a presentare al Concedente, per l'approvazione, i progetti di manutenzione straordinaria, intendendo per tali tutti quei lavori non ricadenti nei lavori di ordinaria manutenzione di cui alla precedente lett. e);
 - g) alla effettuazione, secondo le modalità indicate dal Concedente, delle rilevazioni statistiche della circolazione;
 - h) all'invio, su richiesta del Concedente, delle informazioni sulle attività oggetto della concessione, sui loro costi e ricavi, nonché sull'esercizio delle facoltà previste nella presente convenzione;
 - i) prestare e farsi prestare tutte le garanzie e coperture assicurative previste dalla presente convenzione e dalla normativa vigente.
3. Il Concessionario provvede a redigere ed a presentare al Concedente il Catasto Stradale Informatizzato (art. 13, comma 6, DLgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada") della rete concessa entro _____anni dall'entrata in esercizio dell'opera.
4. Il Concessionario deve consentire l'accesso al personale e i mezzi necessari per il servizio

di Polizia Stradale sull'infrastruttura.

5. Il Concessionario, qualora constati la realizzazione di un'opera all'interno della fascia di rispetto dell'opera, ne dà immediata comunicazione al Concedente, procedendo a termini di legge.

6. Alla scadenza del periodo della concessione, il Concessionario provvede al trasferimento in proprietà al Concedente delle opere assentite in concessione, nonché delle loro pertinenze, a titolo gratuito ed in buono stato di conservazione. Il Concedente dovrà riconoscere ed indennizzare il Concessionario per gli eventuali investimenti non ammortizzati a fine periodo di concessione limitatamente agli investimenti non ricompresi del piano industriale iniziale e autorizzati dal concedente in corso di vigenza della concessione.

7. Il Concessionario dà atto ed accetta che l'aggiornamento periodico del piano economico finanziario di concessione sarà effettuato secondo quanto previsto al successivo art. 11, con aggiornamento della presente Convenzione per quanto necessario. Con le medesime modalità si procederà in caso di revisione del piano economico finanziario conseguente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad un nuovo piano di investimenti richiesti dal Concedente ovvero ad eventi straordinari che determinino un'alterazione del piano economico finanziario alla presente Convenzione così come previsto al successivo art. 11.

3. DURATA DELLE CONCESSIONE

1. Ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del D.lgs 163/2006 il Concedente accorda che la convenzione di concessione dell'opera abbia una durata di anni **(COME DA OFFERTA) non superiore a 55.**

2. Alla scadenza, il concessionario provvede al trasferimento in proprietà al concedente dell'opera assentita in concessione nonché delle relative pertinenza a titolo gratuito.

3. Il Concedente un anno prima della scadenza della durata della concessione effettua, in contraddittorio con il Concessionario, tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo dell'infrastruttura ed ordina, se del caso, i necessari ripristini e le occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi in conformità del progetto esecutivo e delle eventuali successive concordate modificazioni.

4. Alla scadenza del periodo di durata della concessione i rapporti inerenti all'eventuale successione tra il subentrante ed il Concessionario uscente sono regolati dal successivo articolo 4.

4. RAPPORTI INERENTI LA SUCCESSIONE TRA IL SUBENTRANTE ED IL CONCESSIONARIO USCENTE .

1. Alla scadenza del periodo di durata della concessione, il Concessionario uscente resta obbligato a proseguire nella gestione ordinaria dell'opera assentita in concessione e delle relative pertinenze alle condizioni di cui alla presente convenzione, fino al trasferimento della

gestione stessa previo pagamento dell'eventuale indennizzo di cui al comma successivo.

2. Per le nuove opere, eventualmente assentite successivamente, eseguite e non ancora ammortizzate alla scadenza della concessione, il Concessionario uscente ha diritto ad un indennizzo regolato secondo le seguenti modalità: **(COME DA OFFERTA)**.

3. Ai fini dell'affidamento della nuova concessione, il Concedente deve avviare le procedure di gara con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza della convenzione in modo tale da evitare soluzioni di continuità nell'esercizio dell'opera.

5. GARANZIE

1. Il Concessionario rilascerà una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo dell'opera (riducibile a 5% seconda quanto prescritto dal D.Lgs 163/2006) a titolo di cauzione definitiva. La garanzia coprirà gli oneri per il mancato o inesatto adempimento, in fase di esecuzione dell'opera e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio così come previsto dalla legge.

2. Il Concessionario rilascerà altresì una garanzia fidejussoria pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio a garanzia degli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera. Il

3. Il Concessionario si impegna, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. i) a farsi rilasciare, dall'esecutore di lavori, delle forniture e dei servizi, le garanzie fidejussorie entro i termini, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente.

6. RESPONSABILITA' VERSO TERZI E ASSICURAZIONI

1. Il Concessionario assume la responsabilità per i danni diretti causati a persone ed a cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse. Il Concessionario assume, altresì, la responsabilità per i danni diretti subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. Il Concessionario ai sensi delle disposizioni del procedimento concorsuale e della normativa vigente stipulerà, nei rispetto dei tempi previsti dalla legge e in favore del Concedente, una polizza di assicurazione per danni diretti nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

3. Il Concessionario si impegna, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. i), nei confronti del Concedente, a farsi rilasciare dal progettista o dai progettisti incaricati della progettazione una polizza di responsabilità civile professionale, entro i termini, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 104 del D. Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. 554/99.

4. Le garanzie di cui ai precedenti commi sono svincolate ai sensi di legge (D.lgs 163/2006).

5. Ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni del procedimento concorsuale, il

Concessionario resta obbligato a stipulare la polizza di assicurazione di cui all'art. 104 del D.P.R. n. 554/99.

7. POTERI DEL CONCEDENTE

1. Il Concedente richiede informazioni ed effettua i controlli utili in ordine al rispetto degli obblighi di cui alla convenzione.
2. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) il Concedente vigila affinché i lavori di realizzazione dell'opera siano eseguiti a perfetta regola d'arte a norma dei progetti approvati, senza che per il fatto di tale vigilanza resti diminuita la responsabilità del Concessionario in ordine all'esecuzione dei lavori. Il Concedente vigila anche sui lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e sui ripristini;
 - b) il Concedente, qualora constatati che i lavori sono eseguiti in difformità da quanto stabilito alla lett. a), comunica al Concessionario gli adempimenti conseguenti;
 - c) il Concedente in ordine ai programmi di manutenzione ordinaria, può chiedere tutti i chiarimenti necessari. Visita ed assiste ai lavori, può eseguire prove, esperimenti, misurazioni, saggi quanto altro necessario per accertare il buon andamento dei lavori stessi. Il Concessionario deve fornire tutti i mezzi occorrenti;
 - d) Il Concedente, provvede al controllo dell'attuazione del Piano Economico Finanziario da parte del Concessionario, potendo, a tal fine, compulsare la documentazione contabile nonché le risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali.

8. DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La decadenza dalla concessione viene dichiarata con il procedimento di cui al successivo comma nel caso in cui il Concessionario risulti gravemente inadempiente agli obblighi di cui ai seguenti articoli:

- a) art. 2, comma 2, lett. a), b), c), d), f), i)
- b) **(COME DA OFFERTA)**

La decadenza dalla concessione è dichiarata con provvedimento emesso dal Concedente, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.

2. Constatato il perdurare dell'inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui al precedente comma, il Concedente contesta l'inadempimento con le modalità di cui all'art. 13 della L.R. 7/2000 diffidandolo ad adempiere entro un congruo termine comunque non inferiore a 90 giorni che contestualmente gli assegna. E' comunque assicurata la partecipazione al procedimento del concessionario. In caso di inottemperanza alla diffida nel termine assegnato ovvero di rigetto delle controdeduzioni eventualmente proposte dal Concessionario il Concedente assegna un ulteriore termine, non inferiore a 60 giorni per adempiere a quanto intimato, pena la decadenza della concessione. Il mancato adempimento a quanto intimato comporta la decadenza della concessione, salvo quanto

previsto nel successivo comma 5 . Il Concedente, a tal fine, scaduto il termine nuovamente intimato, comunica al Concessionario la sospensione dei diritti derivanti dalla concessione, con l'obbligo del Concessionario stesso di riversare al Concedente tutti i ricavi derivanti dal rapporto di concessione percepiti successivamente alla ricezione della comunicazione ed emette il provvedimento di decadenza dalla concessione ai sensi del precedente comma 1.

2. Il Concessionario resta obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio delle autostrade fino al trasferimento della gestione stessa. Saranno rimborsati al Concessionario i soli costi sostenuti per tale gestione ordinaria previamente autorizzati dal Concedente.

3. Il Concedente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, di cui è titolare il Concessionario e relativi all'oggetto della convenzione in essere al momento del trasferimento.

4. Il Concedente ha diritto al risarcimento dei danni diretti da parte del Concessionario per qualsiasi inadempimento agli obblighi della presente Convenzione.

5. Gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la decadenza designando, entro novanta giorni dal ricevimento della seconda comunicazione scritta, di cui al terzo periodo del comma 2 del presente articolo, da parte del Concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del Concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:

- a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Concessionario all'epoca dell'affidamento dalla concessione;
- b) l'inadempimento del Concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori.

9. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE E REVOCA DELLA CONCESSIONE PER MOTIVI IM PUBBLICO INTERESSE

1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del Concedente, constatato a seguito di procedura in contraddittorio ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al Concessionario:

- a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
- c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire accresciute della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

3. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.

10. BILANCIO E PARTECIPAZIONE DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario deve trasmettere al Concedente, entro due mesi dalla data di approvazione, il bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea e, ove applicabile, il bilancio consolidato di gruppo.

2. Il Concessionario dichiara di detenere, alla data di stipula della presente Convenzione, partecipazioni nelle Seguenti Società, nella misura appresso indicata.

Le Società _____, sono considerate controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile così come da attestazione rilasciata dal Concessionario.

3. Il Concessionario deve, inoltre, comunicare, alla data di stipula della presente convenzione, la composizione azionaria, quale risulta dal Libro dei Soci, ed il testo dello Statuto vigente.

4. Il Concessionario deve comunicare al Concedente, entro due mesi dalla data di assunzione dell'atto, tutte le eventuali modificazioni delle compagine dei soci di cui al precedente comma 2, le eventuali variazioni delle partecipazioni rispetto a quanto previsto dal comma 2, nonché l'eventuale cessione o acquisizione di rami d'azienda. Dette variazioni dovranno avvenire nel rispetto della legislazione vigente. Le eventuali modificazioni dello Statuto, dovranno essere comunicate entro 30 (trenta) giorni dalla loro attuazione.

11. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Il piano economico-finanziario costituisce parte integrante della presente convenzione, ed è soggetto ad aggiornamento periodico, secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore.

2. I presupposti economici e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico finanziario del piano economico-finanziario, verranno aggiornati a seguito dell'approvazione del progetto definitivo dell'opera assentita in concessione e successivamente al collaudo finale delle opere.

3. Fermo l'aggiornamento del piano economico finanziario nelle ipotesi sopra menzionate, fermi altresì gli aggiornamenti periodici in fase di gestione, e la revisioni di cui al successivo comma 5, il piano economico-finanziario risulta vincolante per le parti fino alla data di scadenza della concessione.

4. I tempi di realizzazione delle opere e degli interventi del collegamento stradale di competenza del Concessionario fissati nel piano economico finanziario sono vincolanti per il Concessionario stesso, salvo i casi di forza maggiore o fatti del terzo non riconducibili a

responsabilità del Concessionario stesso.

5. In relazione a quanto previsto al precedente art. 2 comma 7, il piano economico - finanziario può essere soggetto a revisione straordinaria su richiesta del Concedente o del Concessionario in coincidenza di fatti o atti non riconducibili alla responsabilità del Concessionario tali da alterare l'equilibrio economico - finanziario.

Tale revisione straordinaria avverrà nel caso in cui il Concessionario o il Concedente richiederanno la revisione del Piano economico-finanziario, nel caso in cui si verifichi un evento o circostanze che comportino una significativa variazione dei presupposti o delle condizioni di equilibrio del piano economico – finanziario determinata esclusivamente da variazioni apportate:

a) dal Concedente;

b) da norme legislative e regolamentari che stabiliscono nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione.

La revisione del piano economico - finanziario potrà comportare modifiche alla presente Convenzione, comunque orientate al ristabilimento dell' equilibrio economico - finanziario e potranno comportare, a puro titolo esemplificativo, alterazioni nel quadro tariffario, estensioni della durata della concessione o l'esenzione del Concessionario dal pagamento di canoni concessori.

12. CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone nei termini e modi previsti dalle vigenti disposizioni in materia. Potranno essere previste forme di riduzione o esenzione dello stesso, da intendersi come contributo pubblico, destinato ad assicurare nel corso della vigenza della concessione, l'equilibrio economico – finanziario, qualora si proceda alla revisione del piano economico – finanziario.

13. TARIFFE DI PEDAGGIO.

1. La tariffa media per chilometro, ponderata con i chilometri percorsi sul collegamento stradale dai veicoli, è calcolata (**COME DA OFFERTA**).

2. Il pedaggio, per ciascuna percorrenza, è determinato dal prodotto dei chilometri attribuiti alla percorrenza stessa per la tariffa unitaria di competenza, importo a cui si aggiungono le imposte previste dalla normativa vigente.

3. E' facoltà del Concessionario, ai fini commerciali, di esazione o di ottimizzazione dell'uso del collegamento stradale, ferma restando la tariffa media ponderata per chilometro, articolare d'intesa con il Concedente il sistema tariffario introducendo tariffe elementari differenziate, se del caso, secondo il percorso, le caratteristiche della strada, la tipologia dei veicoli, il periodo e le modalità di pagamento. L'articolazione tariffaria di cui al presente comma può avere decorrenza anche in corso d'anno e per periodi limitati di tempo.

14. ADEGUAMENTO ANNUALE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe verranno annualmente adeguate, in maniera automatica, con decorrenza 1° gennaio di ciascun anno, al tasso di inflazione reale consuntivato al 30 settembre dell'anno precedente ("Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei consumi di tabacchi") ovvero (**COME DA OFFERTA**) *Il proponente formuli la propria proposta sostitutiva o alternativa.*
2. Termini e modalità di applicazione di meccanismi di adeguamento tariffario: (**COME DA OFFERTA**).
3. Entro il _____, di ogni anno il Concessionario comunicherà al Concedente la variazione tariffaria da applicare.

15. SISTEMA DI ESAZIONE

1. La documentazione predisposta, con riferimento al sistema di esazione, si basa sulla tecnologia e sulla normativa nazionale al momento vigente.

16. PROGETTAZIONE

1. Il Concessionario si impegna a presentare all'esame del Concedente per l'approvazione i progetti definitivo e/o esecutivo degli interventi di propria competenza di cui all'art. 2, nel rispetto dei tempi indicati dal cronoprogramma e dal piano economico - finanziario. I progetti sono corredati da tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente, ivi compresi i benestare, le autorizzazioni ed i nulla-osta richiesti, nonché il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ove prescritto. Il Concedente si riserva di effettuare direttamente le verifiche previste dalla disciplina vigente.
2. I tipi di manufatti di attraversamento delle ferrovie devono essere preventivamente concordati con "RFI S.p.A" e con le Aziende esercenti il servizio ferroviario.
3. I progetti devono anche specificamente indicare le caratteristiche delle opere e le cautele da osservare per gli attraversamenti di corsi d'acqua e delle strade pubbliche, nonché per gli allacciamenti a queste ultime.
4. I progetti sono redatti tenendo conto delle esigenze del traffico, nonché di quelle degli enti interessati agli attraversamenti ed allacciamenti di cui sopra.
5. I progetti sono redatti secondo le tecniche più avanzate di valutazione della sicurezza mediante un apposito sistema di gestione attiva e preventiva della mobilità e della sicurezza stradale al fine di fornire al gestore un valido supporto nella progettazione degli interventi che potranno concretizzarsi, da un lato, con il controllo e la repressione dei comportamenti illegali e pericolosi degli utenti, con azioni di sensibilizzazione e di informazione verso gli stessi utenti e dall'altro con nuovi interventi sistemici e infrastrutturali, volti a migliorare la mobilità sul territorio.
6. Resta inteso che le strade pubbliche, alle quali si innestano gli allacciamenti predetti,

devono avere caratteristiche sufficienti a smaltire il traffico di afflusso e di deflusso dall'autostrada.

7. Nel caso di allacciamento a strade di proprietà di altro ente, sono a totale carico del Concessionario le opere di sistemazione dell'accesso e dei relativi impianti. 8.
8. Il Concessionario deve apporre a sue spese i segnali indicatori di avvio in autostrada sulle strade pubbliche, previo accordo con gli enti proprietari di dette strade.
9. L'entità delle spese generali, relative ai progetti ed alle eventuali varianti predisposti dal Concessionario, è determinata sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

17. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROGETTAZIONI

1. I termini di consegna della progettazione delle opere sono fissati nel cronoprogramma e nel piano economico finanziario.
2. Su richiesta del Concessionario e solo per comprovate cause di forza maggiore e fatto del terzo, il Concedente può consentire alla proroga dei termini fissati nel piano economico - finanziario.

18. ESPOPRI

1. Le espropriazioni e le occupazioni di terreni strettamente necessari per la realizzazione delle opere di competenza del Concessionario di cui all'art. 2, vengono effettuate a cura e spese del Concessionario. A tal fine, il Concessionario medesimo è delegato ai sensi della vigente normativa, a compiere tutte le operazioni relative, previste dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ivi comprese quelle sostitutive di acquisto degli immobili stessi privilegiando le acquisizioni in via bonaria.
2. Gli immobili espropriati o acquisiti ai sensi del precedente comma e le opere sugli stessi realizzati sono assoggettati ad uso pubblico e disciplinati dalla presente convenzione di concessione.

19. VERIFICHE E COLLAUDI

1. Il collaudo statico in corso d'opera e il collaudo tecnico-amministrativo, previsto dalla vigente normativa relativamente alle opere realizzate dal Concessionario è effettuato da parte di tecnici nominati dal Concedente. Il relativo onere è a carico del Concessionario.
2. Al completamento dei lavori, su richiesta del Concessionario, si procede da parte di funzionari espressamente delegati dal Concedente, alla visita di ricognizione ai fini della sicurezza e della circolazione. Di tanto è steso regolare verbale.
3. Solo dopo che la visita predetta abbia avuto esito favorevole ed in seguito ad esplicita autorizzazione del Concedente, si può dare luogo, in via provvisoria, all'apertura ed all'esercizio del Collegamento Stradale o di singoli tratti di esso.

20. FACOLTÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Al Concessionario spettano, a titolo esemplificativo e non esclusivo, le seguenti facoltà:
 - a) riscuotere i pedaggi previsti dalla presente convenzione;
 - b) accordare, a titolo oneroso, le concessioni relative alle occupazioni ed alle utilizzazioni del collegamento stradale e loro pertinenze, con riferimento alle aree previste nel piano economico - finanziario e di introitarne i proventi.
 - c) porre in essere attività pubblicitarie nel rispetto della normativa vigente.
2. L'esercizio delle facoltà di cui al primo comma, non può creare impegni, da parte del Concessionario verso terzi, di durata superiore al periodo residuo di concessione dell'esercizio del collegamento stradale, salvo specifica autorizzazione del concedente.
3. L'esercizio delle facoltà di cui al comma 1 non può in alcun caso arrecare modificazioni alla esecuzione della presente Convenzione; allo scadere della concessione tutte le opere realizzate per l'esercizio delle concessioni di cui al comma 1 lett. b sono trasferite gratuitamente, in buono stato di conservazione, in proprietà al Concedente; gli atti del Concessionario, con i quali sono accordate ai terzi le concessioni di cui alla lettera b) del comma 1 devono prevedere analogo obbligo del terzo in favore del Concedente.

21. ESENZIONE E AGEVOLAZIONI

1. Il Concessionario, previa autorizzazione del Concedente, ha facoltà di concedere, a particolari categorie di utenti, forme di abbonamento per il transito sul collegamento stradale o altre agevolazioni, finalizzate a facilitare la riscossione dei pedaggi o ad incrementare il traffico sul collegamento stradale.
2. E' vietato al Concessionario il rilascio di tessere di libera circolazione sul collegamento stradale se non per ragioni inerenti al servizio del collegamento stesso. Non sono sottoposti al pagamento del pedaggio i soggetti esentati dalle vigenti disposizioni di legge.
3. E' consentito al Concessionario rilasciare autorizzazioni per singoli viaggi sul collegamento stradale, esclusivamente per ragioni inerenti al servizio del collegamento stesso o per ragioni promozionali.
4. Per i trasporti eccezionali, il Concessionario, nel rilasciare l'autorizzazione, deve esigere, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, l'indennizzo dovuto per l'eccezionale usura del collegamento stradale in relazione alle eccedenze di peso, ai tipo di veicolo, alla percorrenza totale da effettuare od al periodo di tempo per il quale è richiesta l'autorizzazione, nonché il rimborso degli oneri procedurale relativi al rilascio dell'autorizzazione ed all'organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto.
5. Qualora sia istituito uno sportello unico, o altra forma, per il rilascio di una unica autorizzazione ai trasporti eccezionali relativa alla viabilità della regione Friuli Venezia Giulia, il Concessionario si impegna fin d'ora ad aderire alle modalità operative dello stesso.

22. REGIME DEI LAVORI E DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI

1 . Il Concessionario è tenuto, per l'affidamento di lavori, forniture e servizi a terzi al rispetto delle norme di legge vigenti.

2. Resta salva la facoltà del Concessionario, ove costituito nella forma della società di progetto, di eseguire i lavori, i servizi e le forniture di cui alla presente convenzione attraverso i propri soci, ai sensi di quanto previsto dall'art. 156, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006. Non si considerano inoltre terzi ai fini del rispetto dell'obbligo previsto al comma 1 del presente articolo, le imprese che si sono raggruppate per ottenere l'affidamento della concessione o a queste collegate, in conformità con quanto previsto dall'art. 149, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006.

23. RINVIO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Per quanto non espressamente previsto si intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di OO.PP., ed in particolare le norme contenute nelle direttive comunitarie, nel D. Lgs. n. 163/2006 e nei regolamenti attuativi ed esecutivi, nonché quelle regionali e quelle relative allo specifico settore della gestione autostradale.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO